

Lavoro occasionale accessorio: prime istruzioni Inps

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l'Inps fornisce le "prime" istruzioni sul lavoro occasionale accessorio. Si sotto riporta una scheda riepilogativa.

| | |
|--|--|
| Premessa | <p>Fonti: L. n. 92/2012, art. 1 commi 32 e 33, c.d. riforma del mercato del lavoro. L. n. 134/2012, art. 46-bis. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 4 del 18 gennaio 2013.</p> <p>La novità legislativa consiste nell'integrale sostituzione dell'articolo 70 e parziale modificazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.</p> |
| 1. Nuovo quadro normativo | <p>L'articolo 70 del d.lgs. n. 276, modificato, definisce l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none">– quelle attività lavorative di natura "meramente occasionale"– che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. <p>Compenso: il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.</p> <p>Le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.</p> <p>La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.</p> |
| 2. Tipologie di prestatori e attività | <p>Il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).</p> <p>Dal 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge n. 92/2012,) il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.</p> <p>Il ricorso all'istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.</p> |
| <p>2.1 Studenti, pensionati, disoccupati</p> | <p>Studenti: per consentire il rispetto dell'obbligo scolastico si conferma che l'impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazioni contenute nella Circolare dell'INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l'individuazione di tali "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. <p>Gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualsunque periodo dell'anno.</p> <p>Pensionati: possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.</p> <p>Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.</p> |
| <p>2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito</p> | <p>Disoccupati: tale categoria è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 3, secondo periodo dell'articolo 72 D. lgs. 276/03, il quale prevede che il "compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio" per cui si conferma che l'utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.</p> <p>"Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2.3 Lavoratori stranieri</p> | <p>rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio” (l. n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012, all’articolo 46-bis).</p> <p>Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.</p> <p>Inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.</p> <p>Il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell’assegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 €mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.</p> |
| <p>3. Imprenditori commerciali e professionisti</p> | <p>Limite economico: 5.000 euro per prestatore nell’anno solare.</p> <p>Le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore imprenditori commerciali e professionisti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.</p> <p>“Imprenditore commerciale” (art. 2082 c.c.): qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.</p> <p>Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti (definiti ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1: “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”) sia iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata Inps.</p> <p>Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il</p> |

| | |
|--|--|
| <p>3.1 Settore agricolo</p> | <p>limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 €annui.</p> <p>Per il settore agricolo, il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per:</p> <p>a) aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;</p> <p>b) imprese ricadenti nel comma 6 dell'art. 34 D.P.R. n. 633/72 (ossia aventi un volume d'affari inferiore a 7.000 euro nell'anno solare) che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p> <p>Nel settore agricolo non trova applicazione l'ulteriore limite economico di 2.000 euro.</p> <p>Dal punto di vista soggettivo: restano dunque confermati i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d'affari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d'affari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte all'esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all'attività agricola principale svolta dall'imprenditore sia alle attività connesse (art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell'attività principale.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del DPR n. 633 del 1972 (ossia produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p> <p>Viene confermata la nozione di committente pubblico utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.</p> |
| <p>3.2 Committenti pubblici</p> | <p>Per “committenti pubblici” devono intendersi le Amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato .</p> <p>Ai sensi della nuova disciplina va ricompreso all'interno della nozione “committente pubblico” anche l'ente locale.</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| <p>3.3 Impresa familiare</p> | <p>La nuova formulazione dell'articolo 70 d.lgs. n. 276/2003 non richiama più l'impresa familiare.</p> <p>Di conseguenza, a far tempo dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.</p> <p>Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 70 rende non applicabile, nella sostanza, il comma 4-bis dell'articolo 72 dove, invece, permane il rinvio all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), con riferimento alla disciplina contributiva e assicurativa.</p> <p>La permanenza di tale riferimento rende difficilmente applicabile la nuova normativa all'impresa familiare, in considerazione dell'eliminazione degli ambiti soggettivi e oggettivi relativi al lavoro occasionale accessorio, e quindi della difficile individuazione dei casi in cui si continuerebbe ad applicare la contribuzione ordinaria, prevista dal residuo comma 4 bis dell'art. 72.</p> <p>Pertanto, ai buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 72, comma 4, come per tutte le altre "fattispecie".</p> |
| <p>4. Limite economico</p> | <p>Il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può essere superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 €lordi; - a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 €lordi; - a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 €lordi. <p>Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.</p> |
| <p>5. I nuovi buoni lavoro</p> | <p>Novità sono previste per gli elementi essenziali del buono lavoro, con la finalità di assicurare una maggiore certezza dell'utilizzo dell'istituto.</p> <p>Viene previsto che i "beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati".</p> |

Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dall'indicazione della **natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.**

Rimane ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per un’ora di lavoro anche più voucher”.

L’articolo 72 prevede, inoltre, che il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

La norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati.

In merito si osserva che **i buoni lavoro attualmente utilizzati** in tutte le diverse modalità (cartacei, telematici, tabaccari, banche, Poste) **sono già contrassegnati da numeri progressivi.**

Il riferimento alla “**data**” “non può che implicare che la stessa vada intesa come un **arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto**”.

Nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dell’Istituto, **restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.**

In attesa della nuova determinazione dell’importo orario dei buoni lavoro, in considerazione delle specificità del **settore agricolo è possibile**, esclusivamente in tale settore, **fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata** come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

Il Ministero del lavoro prevede che, in attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, **il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione**, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. o) D.P.R. n. 445/2000, **in ordine al non superamento degli importi massimi previsti.**

L’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, **eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio** (ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione).

“Istituto previdenziale ricorda che la norma prevede la modulazione delle aliquote contributive da versare all’INPS in funzione dell’incremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione separata, peraltro demandata

| | |
|---|--|
| | ad apposito decreto interministeriale. |
| 6. Fase transitoria: art. 1, comma 33 | Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data , anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013 , sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrizzazione oraria. |
| 7. Precisazioni e ulteriori chiarimenti. | <p>Come ribadito anche dalla circ. n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.</p> <p>Si conferma l'obbligatorietà della comunicazione preventiva all'INAIL/INPS necessaria per l'attivazione delle prestazioni occasionali accessorie.</p> <p>Al riguardo si ricordano le indicazioni fornite sulla base dell'art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. collegato al lavoro) dal Ministero del lavoro con la circolare n. 38 del 2010 in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso anche con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.</p> <p>Superamento dei limiti quantitativi: comportano la “trasformazione” del rapporto contestato in quella che costituisce “forma comune di rapporto di lavoro” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.</p> <p>Tali effetti di trasformazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale, varranno “almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale”. Pertanto sarà possibile, secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale, determinare la “trasformazione” del rapporto nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti tenendo conto dei consueti indici di subordinazione, tra i quali il Ministero del Lavoro ricorda quello concernente la fungibilità delle prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.</p> <p>A questo proposito si ribadisce l'importanza dell'acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al</p> |

non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce – come precisato nella richiamata lettera circolare del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro - **elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.**

Diversamente da quanto previsto attualmente, per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività (differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro), **si anticipa che, a seguito di un accordo Inail-Inps, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’Istituto dovrà essere effettuata direttamente all’Inps tramite i canali consueti** (sito istituzionale, contact center integrato o sede), **e non più con l’invio del fax all’Inail.**

Divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’art. 70 d.lgs. n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, **senza il tramite di intermediari**” (Circ. Inps n. 88/2009) come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera.

Deroga a tale principio: personale adibito alle attività di steward negli stadi di calcio, si fa rinvio ai contenuti normativi del D.M. 24 febbraio 2010 che ha modificato il D.M. 8 agosto 2007 e ha previsto che: “per lo svolgimento dei predetti servizi le Società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Infine, si conferma che **le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari** (circolare Inps n. 44/2009) e che **il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato** (d.lgs. n. 276/2003, art. 72, comma 3).

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow